



Ceing: no alle limitazioni del diritto di manifestare il dissenso, il governo viola la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Nazionale, 15/11/2021

Con la direttiva del 10 novembre 2021 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “*direttiva recante indicazioni sulla svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto*”, il Governo provvede alla limitazione del diritto di manifestare il dissenso, diritto fondamentale garantito non solo dall'art. 17 della Costituzione ma anche dall'art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il Governo devolve alla discrezionalità di prefetti e sindaci, oltre che dei questori, la realizzazione di una sostanziale compressione dell'esercizio di tale fondamentale diritto, individuando “*specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica*”.

Sebbene la direttiva sembri rivolgersi alle “*manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto*”, nell'ultimo capoverso espressamente specifica che le indicazioni della direttiva, “*per la loro valenze generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica*”, oltre alla loro immediata applicazione.

Come la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ribadisce, in una società democratica il diritto alla libertà di riunione pacifica è un diritto fondamentale e, come il diritto alla libertà di

espressione, è uno dei fondamenti di tale società. Pertanto non dovrebbe essere interpretato restrittivamente (Djavit An c. Turchia, § 56; Kudrevičius e altri c.. Lituania [GC], § 91).

D'altra parte, lo stesso art. 11 della Convenzione, che connette la libertà di riunione al diritto di ciascuno di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi e certamente l'esercizio della libertà di riunione, è strettamente connesso alla libera manifestazione del pensiero e delle opinioni nonché alla necessità di assicurare un forum per il dibattito pubblico e l'aperta espressione della protesta.

Ci chiediamo, quindi, ferma la necessaria tutela della salute pubblica, quanto ancora devono essere compressi tali diritti fondamentali, ivi incluso il diritto di sciopero, sistematicamente attaccato e depotenziato, dalla mera discrezionalità di prefetti e questori?

Sulla base di quale proporzionalità e secondo quali parametri sindaci, questori e prefetti potranno scegliere le "tematiche" che possono essere espresse in pubblica piazza e quelle che non possono esserlo attraverso la libertà di manifestazione e di riunione?

Ce. In. G. – Centro di Iniziativa Giuridica Abd El Salam, si oppone fermamente alla applicazione di tale direttiva, che arbitrariamente e attraverso strumenti normativi del tutto inadeguati, comprime irrimediabilmente diritti fondamentali sia nell'ambito dei rapporti civili che di quelli economici. Inoltre, il centro di iniziativa giuridica sta organizzando una iniziativa pubblica sulla difesa del diritto a manifestare e del diritto ad opporsi che, insieme al diritto di sciopero, è al centro dell'attacco del Governo Draghi.

Ce. In. G. – Centro di Iniziativa Giuridica Abd El Salam